

REGIONE LAZIO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PRIVATI

Art. 1

(Finalità e dotazione finanziaria)

La Regione Lazio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 28 aprile 2006 n. 4 (legge finanziaria regionale 2006) e del relativo programma attuativo contenuto nella Delibera di Giunta n. 686 del 20/10/2006, promuove misure dirette ad "interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e l'utilizzazione dell'idrogeno " .

In relazione a tali obiettivi, con determina n. B2159 del 07/07/2008 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione, sono state approvate misure finalizzate alla erogazione di **contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico su edifici privati residenziali esistenti** e ne è stata affidata la gestione a Sviluppo Lazio; per tali interventi è disponibile una dotazione finanziaria di € 5.508.000,00 (cinquemilionicinquecentottomila/00).

La Regione Lazio ha stabilito di adottare criteri tecnici di concessione dei contributi conformi alle previsioni della legge finanziaria 2007, art. 1, commi 344, 345, 346, 347, della legge finanziaria 2008, art. 1, comma 286 e dei successivi D.M. del 11/03/2008 e del 07/04/2008 e pertanto a tale normativa è necessario fare riferimento per quanto non espressamente specificato nel presente Avviso Pubblico.

Rispetto alla normativa nazionale è stato tuttavia ristretto il campo dei beneficiari e differenziata l'entità dei contributi come specificato ai successivi articoli 2 e 3.

Il presente avviso pubblico costituisce pertanto attuazione concreta degli indirizzi regionali definendo e disciplinando le procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi.

Art. 2

(Soggetti beneficiari e ambito di applicazione)

Beneficiari del contributo regionale sono:

- le persone fisiche;
- i condomini.

Gli edifici e le unità abitative oggetto degli interventi devono essere:

- Esistenti, sono esclusi gli edifici di nuova costruzione così definiti in quanto in corso di costruzione o non accatastati;
- Ubicati nella Regione Lazio;
- Classificati nella categoria E 1- edifici adibiti a residenza ed assimilabili come indicato nella " classificazione generale degli edifici" (art. 3 del D.P.R. n. 412 del

26/08/1993 – regolamento e norme per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia);

- Appartenenti alle categorie catastali A1 (signorile), A2 (civile), A3 (economica), A4 (popolare), A5 (ultrapopolare), A6 (rurale), A7 (villini), A8 (ville); all'interno degli edifici appartenenti alla categoria E1 sono inoltre ammissibili unità immobiliari con destinazioni d'uso diverso dal residenziale purché rappresentino una quota millesimale minoritaria.

Art. 3

(Interventi ammessi agli incentivi e spese ammissibili)

Le tipologie di intervento sugli edifici esistenti ammesse a contributo sono sinteticamente le seguenti:

1. **Riqualificazione energetica degli edifici:** interventi singoli o combinati di qualsiasi tipologia atti a migliorare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
2. **Interventi sull'involucro dell'edificio:** interventi sulle parti che delimitano la parte riscaldata dell'edificio dall'esterno o da parti non riscaldate e cioè relativi alle strutture opache verticali ed alle finestre comprensive di infissi, a condizione che vengano rispettati specifici valori di trasmittanza termica così come indicato in dettaglio al successivo punto 2;
3. **Installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi sanitari o per riscaldamento;
4. **Installazione, in sostituzione di quelli esistenti, di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione o di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.** Tutte le installazioni dovranno prevedere la contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; non sono ammissibili gli interventi che prevedono la sostituzione di impianti centralizzati con impianti autonomi o la sola integrazione degli impianti esistenti.

Di seguito vengono forniti elementi di dettaglio sulle tipologie di intervento ammesse agli incentivi.

1. Riqualificazione energetica degli edifici

Interventi ammessi

Si tratta di interventi singoli o in combinazione di qualunque tipologia atti a migliorare l'indice di prestazione energetica (energia annua necessaria per la climatizzazione invernale espressa in kWh/m² anno) di almeno il 20% rispetto ai valori fissati nell'allegato A del D.M. (Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 11 marzo 2008 (valori riferiti a edifici residenziali classe E1 e validi fino al 31/12/2009; dal 01/01/2010 al 31/12/2010 sono previsti infatti valori limite più bassi) che vengono di seguito riportati relativamente alle zone climatiche C, D, E e F (art.2 del D.P.R. n.412/1993) che comprendono tutti i comuni del Lazio.

Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica						
	C		D		E		F
	Da 901 GG	A 1400 GG	Da 1401 GG	A 2100 GG	Da 2101 GG	A 3000 GG	Oltre 3000 GG
≤ 0,2	12,8	21,3	21,3	34	34	46,8	46,8
≥ 0,9	48	68	68	88	88	116	116

Legenda:

GG: gradi giorno (somma, riferita al periodo annuale di riscaldamento, delle differenze positive giornaliere tra la temperatura ambiente di 20 °C e la temperatura media esterna giornaliera);

S: superficie esterna (o comunque verso ambienti non riscaldati) espressa in mq ;

V: volume lordo riscaldato dell'edificio espresso in mc;

Valori di prestazione energetica: kWh/mq anno – energia annua necessaria per la climatizzazione invernale relativa ad edifici appartenenti alla categoria residenziale ed assimilabile.

Per valori S/V compresi tra 0,2 e 0,9 e, per i gradi giorno GG intermedi o superiori a valori di 3001, si procede mediante interpolazione lineare.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, IVA compresa, relative a qualunque tipologia di intervento realizzata singolarmente o in combinazione atta a conseguire il miglioramento dell'indice di prestazione energetica di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nella tabella sopra riportata.

2. Interventi sull'involucro dell'edificio

Interventi ammessi

Si tratta di interventi con i quali vengono ridotte le dispersioni termiche verso l'esterno, relativamente alle murature esterne ed alle superfici vetrate rispettando i valori della trasmittanza termica U, espressa in W/mq K, riportati nella tabella che segue riferita alle zone climatiche di interesse della Regione Lazio (i valori indicati sono quelli contenuti nell'allegato B del D.M. (Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 11 marzo 2008 (valori validi fino al 31/12/2009; dal 01/01/2010 al 31/12/2010 sono previsti infatti valori limite più bassi):

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

Il valore U della trasmittanza termica espressa in W/mq K esprime il calore che passa attraverso una parete per mq di parete stessa e per ogni grado K di differenza tra la temperatura interna e la temperatura esterna.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, IVA compresa, per:

- Fornitura e posa in opera di materiale coibente da applicare sulle strutture esistenti per migliorarne le caratteristiche termiche;
- Fornitura e posa in opera di materiali ordinari per la realizzazione di nuove strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti per migliorarne le caratteristiche termiche;
- Demolizione e ricostruzione di elementi costruttivi con caratteristiche termiche migliorate;
- Interventi atti a migliorare la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi attraverso la fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi o l'integrazione o la sostituzione delle componenti vetrate esistenti.

3. Installazione di pannelli solari

Interventi ammessi

Gli interventi riguardano l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari e riscaldamento. I pannelli solari e le attrezzature accessorie debbono possedere i seguenti requisiti:

- Pannelli solari e bollitori installati debbono essere garantiti cinque anni;
- Pannelli solari debbono possedere la certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 e 12976;
- Accessori e componenti elettrici debbono essere garantiti almeno due anni;
- L'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, IVA compresa, per:

- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- Tutte le opere idrauliche e murarie di installazione dell'impianto e di collegamento con le singole utenze e/o con l'impianto di riscaldamento.

4. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Interventi ammessi

Gli interventi riguardano la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione o di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia e la messa a punto del sistema di distribuzione.

Non sono ammissibili gli interventi che prevedono la sostituzione di impianti centralizzati con impianti autonomi o la sola integrazione degli impianti esistenti.

La caldaia a condensazione dovrà possedere la classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15/12/95 intitolato "Regolamento concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, di potenza compresa tra 4 e 400 kW". Gli impianti con potenza superiore a 400 kW dovranno possedere i valori di rendimento minimo validi per gli impianti di 400 kW.

L'impianto dovrà inoltre prevedere l'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata, ad eccezione degli impianti funzionanti a bassa temperatura (inferiore a 45°C).

Relativamente alle pompe di calore ad alta efficienza ed agli impianti geotermici a bassa entalpia, le pompe di calore dovranno possedere un coefficiente di prestazione COP (climatizzazione invernale) ed un indice di efficienza energetica EER (climatizzazione estiva) almeno pari ai valori minimi fissati nell'allegato H del D.M. (Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 7 aprile 2008.

Il coefficiente COP di prestazione di una pompa di calore esprime il rapporto tra il calore fornito e l'energia consumata.

Il coefficiente EER di efficienza energetica esprime il rapporto tra la produzione di freddo e l'energia consumata.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, IVA compresa, per:

- Smontaggio e dismissione parziale o totale dell'impianto di riscaldamento esistente;
- Fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell'impianto;
- Eventuali interventi sulla rete di distribuzione;
- Installazione di sistemi di trattamento delle acque (addolcitori);
- Installazione di sistemi di controllo e regolazione (centraline di regolazione climatica, valvole termostatiche);
- Installazione di sistemi di controllo delle emissioni;
- Installazione di sistemi di contabilizzazione separata del calore su impianti centralizzati.

Per tutte le tipologie di intervento di cui ai punti 1,2,3,4, sono ammesse a contributo le spese professionali necessarie per la realizzazione degli interventi, comprensive della

redazione dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica.

Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione nel caso in cui l'impianto centralizzato venga sostituito con impianti autonomi.

Art. 4

(Entità dei contributi)

Per tutte le tipologie di intervento il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili ad esclusione degli interventi di sostituzione delle finestre comprensive di infissi effettuati singolarmente per i quali il contributo è pari al 20% della spesa ammissibile.

L'entità dei contributi è differenziata a seconda della tipologia degli interventi con i seguenti importi massimi:

Tipologia interventi	Contributo in % delle spese ammissibili	Contributo massimo per tipologia intervento (€)
1) Riqualificazione energetica complessiva degli edifici:	40	70.000

2) Interventi sull'involucro degli edifici		
2 a) sostituzione infissi	20	3.000 (per ciascuna unità abitativa)
2 b) altri interventi	40	40.000

3) Installazione di pannelli solari	40	40.000
--	----	--------

4) Installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione o di pompa di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.		
4 a) condominiali	40	24.000
4 b) singoli	40	6.000

All'ultima domanda ammissibile potrà essere attribuito un contributo parziale rispetto a quello richiesto, coincidente con l'importo che rimarrà disponibile dopo l'assegnazione totale della dotazione finanziaria del bando.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

La domanda di concessione del contributo deve essere presentata *on line* collegandosi al sito internet di Sviluppo Lazio S.p.A. (www.sviluppo.lazio.it). L'utente, dopo la registrazione, potrà accedere alla compilazione dell'apposito modulo elettronico di domanda (**allegato 2**) seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata.

La procedura telematica sarà avviata alle ore 09:00 del primo giorno feriale successivo ai 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. L'accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei fondi stanziati, con un ulteriore riserva del 30%, e comunque, non oltre 120 giorni decorrenti dall'avvio della procedura telematica. Qualora tale termine cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile successivo.

La domanda deve essere presentata da uno dei seguenti soggetti:

- per le persone fisiche:
 - a. proprietario dell'immobile o altro soggetto dotato di titolo di disponibilità giuridica (contratto di locazione regolarmente registrato, diritto reale di godimento); in tal caso occorre l'autorizzazione sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile alla realizzazione dell'intervento;
- per i condomini:
 - a. se il condominio è regolarmente costituito: amministratore debitamente autorizzato dall'Assemblea condominiale;
 - b. se trattasi di condominio di fatto costituito da un edificio comprendente fino a n. 4 unità abitative senza obbligo di nomina dell'amministratore: delegato del condominio di fatto nominato dai proprietari delle singole unità abitative ed appositamente abilitato mediante procura speciale come da schema allegato (**allegato 1**).

Ciascun beneficiario potrà presentare una sola domanda di contributo.

Ogni domanda potrà contenere più tipologie di interventi, ma la tipologia "riqualificazione energetica degli edifici" non potrà contenere interventi già indicati sotto altre tipologie.

I soggetti richiedenti e gli edifici oggetto degli interventi dovranno possedere, già all'atto della presentazione della domanda, i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.

Il sistema informatico registrerà l'importo complessivo dei fondi prenotati, segnalandone il residuo, fino a copertura delle risorse stanziati ed un'ulteriore quota del 30% prenotata con riserva di futuro recupero in caso di non ammissibilità, rinunce e/o revoche delle domande utilmente collocate.

La domanda compilata *on line* dovrà essere stampata, sottoscritta, corredata della documentazione di seguito specificata e quindi, dopo avervi apposto una marca da bollo di € 14,62, spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

SVILUPPO LAZIO S.p.A.

Servizio Incentivi Regionali

“Contributi per l’efficientamento energetico degli edifici privati”

Via Vincenzo Bellini, 22

00198 ROMA

entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno di presentazione della domanda telematica; a tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza sopra indicato ovvero in difformità alle modalità sopra indicate.

Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

- per tutti i beneficiari:
 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, contenente le informazioni necessarie per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 **(allegato 4)**;
 2. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 3. Certificati catastali delle unità immobiliari relative all’edificio oggetto dell’intervento;
 4. Descrizione degli interventi che si intendono realizzare e relativi preventivi di spesa,

ed inoltre:

- (per i titolari di diritto reale di godimento) Documento attestante il diritto sull’immobile oggetto dell’intervento;
- (per i conduttori) Copia del contratto di locazione registrato;
- (per i condomini di fatto) Delega redatta con atto pubblico **(allegato 1)** dei proprietari delle unità immobiliari oggetto dell’intervento;
- (per i condomini regolarmente costituiti) Deliberazioni assembleari di approvazione dell’intervento.

Sviluppo Lazio S.p.A. procederà ad effettuare l’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione *on line* per determinare l’ammissibilità o meno al contributo.

Sviluppo Lazio S.p.A. potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni che dovranno essere forniti entro 20 giorni, dal ricevimento da parte del richiedente, della richiesta di Sviluppo Lazio inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

L’atto di approvazione della Direzione Regionale competente contenente l’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse con le motivazioni verrà pubblicato sul B.U.R.L. e sui siti internet della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) e di Sviluppo Lazio S.p.A. (www.sviluppo.lazio.it) e avrà valore di notifica ai beneficiari.

Sviluppo Lazio S.p.A. invierà inoltre una comunicazione di ammissione al contributo con l’indicazione dell’importo e della spesa ammessa e dalla data di ricevimento della stessa decorreranno i termini per l’ultimazione degli interventi.

Art. 6

(Realizzazione degli interventi)

Tutti gli interventi oggetto di contributo dovranno essere **avviati, fatturati e liquidati** successivamente alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico; a tal fine faranno fede le date apposte sulla documentazione finale presentata per la rendicontazione che dovranno risultare tutte successive alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

Tutti gli interventi dovranno essere ultimati entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo ad eccezione di quelli effettuati dai condomini per i quali tale termine è elevato di 60 giorni.

Su specifica e motivata richiesta del beneficiario, effettuata prima della scadenza del termine sopra indicato, potrà essere concessa una proroga di 30 giorni per il completamento degli interventi.

Art. 7

(Rendicontazione dell'intervento ed erogazione del contributo)

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 6 per il completamento degli interventi, il beneficiario dovrà inviare a Sviluppo Lazio S.p.A., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la lettera di trasmissione della documentazione di seguito elencata, redatta secondo il modello "Rendicontazione dell'intervento" (**allegato 3**):

1. Copia dell'**asseverazione di un tecnico abilitato** o in alternativa, quando previsto, copia della **certificazione del produttore**, che attesti la rispondenza del/degli intervento/i ai requisiti richiesti (indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio conformi ai valori riportati nelle tabelle inserite all'art. 3); circa i requisiti degli interventi che necessitano della asseverazione di un tecnico abilitato si rinvia a quanto precisato nel successivo art. 8;
2. Copia dell'**attestato di certificazione/qualificazione energetica**, conforme all'allegato A del D.M. 07 aprile 2008 (non necessario per l'installazione di pannelli solari e la sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);
3. Copia della **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati conforme all'allegato E o F del D.M. del 07 aprile 2008;
4. Copia conforme agli originali delle **fatture di spesa** (redatte con indicazione separata dei materiali e della manodopera) sostenute per la realizzazione degli interventi e **dichiarazioni liberatorie** dei fornitori che ne attestino l'avvenuto pagamento redatte secondo lo schema (**allegato 5**) e/o copia dei **bonifici bancari o postali** con i quali sono stati eseguiti i pagamenti, sottoscritti dal richiedente per copia conforme agli originali.

Sulla base della rendicontazione ricevuta Sviluppo Lazio S.p.A. effettuerà la relativa istruttoria e potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni che il beneficiario del contributo dovrà inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a Sviluppo Lazio S.p.A. entro 20 giorni dalla richiesta.

Potranno, inoltre, essere effettuati sopralluoghi in loco da parte di personale autorizzato da Sviluppo Lazio S.p.A. o dalla Regione Lazio.

In relazione all'esito dell'istruttoria si potrà eventualmente determinare la riduzione del contributo o la revoca dello stesso. In nessun caso il contributo potrà risultare superiore a quello concesso.

L'erogazione del contributo verrà effettuata da Sviluppo Lazio S.p.A. mediante bonifico bancario a favore del richiedente sul conto indicato dallo stesso nel modello "Rendicontazione dell'intervento", previa effettuazione di verifiche, previste dal D.lgs.

231/07, volte ad impedire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Art. 8

(Requisiti da asseverare in relazione alla tipologia degli interventi)

I requisiti degli interventi che dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato sono riportati sinteticamente nella tabella successiva; le indicazioni non esauriscono tuttavia la rispondenza degli interventi al complesso della normativa nazionale in tema di riqualificazione energetica degli edifici alla quale gli interventi si dovranno attenere e pertanto per maggiori approfondimenti si rinvia alla stessa.

Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Interventi da asseverare	Requisiti da asseverare
1) Riqualificazione energetica degli edifici	L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve risultare inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella tabella di cui all'art. 3 del presente bando.
2) Interventi sull'involucro di edifici, sue parti o unità immobiliari (compresa la sostituzione di finestre comprensive di infissi e la integrazione o sostituzione delle componenti vetrate esistenti)	I valori della trasmittanza termica U (W/mq K) dei singoli componenti devono essere inferiori od uguali a quelli riportati nella tabella di cui all'art. 3 del presente bando. Relativamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi ed alla integrazione o sostituzione delle componenti vetrate, l'asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere sostituita dalla certificazione dei produttori.
3) Pannelli solari	I pannelli solari ed i bollitori debbono essere garantiti almeno 5 anni, gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici almeno 2 anni, i pannelli solari debbono possedere la certificazione di qualità UNI 12975 o 12976 rilasciata da laboratorio accreditato, l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione, i pannelli solari realizzati in autocostruzione dovranno possedere la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti e l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione del richiedente/beneficiario.

Interventi da asseverare	Requisiti da asseverare
4) Impianti di climatizzazione invernale: sostituzione degli impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia	a) I generatori di calore dovranno essere classificati “ 4 stelle” in base alla direttiva europea 92/42/CE; b) Devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata su tutti i corpi scaldanti (escluso gli impianti funzionanti a bassa temperatura). c) le pompe di calore dovranno possedere un coefficiente COP e/o un indice di efficienza energetica EER almeno pari ai valori minimi indicati nell’allegato H del D.M. 7 aprile 2008 (Ministero dello Sviluppo Economico) Per gli impianti con potenza nominale Pn <100 kW l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore. I sistemi comunque realizzati dovranno possedere un sistema di distribuzione delle portate messo a punto ed equilibrato.

Art. 9

(Cumulo)

A seguito del D.lgs. n.115 del 30/05/2008 e con decorrenza 01/01/2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dalla Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatto salvo quanto previsto all’art 6 ai commi 3 e 4 del predetto D.lgs. n.115/2008.

Art. 10

(Varianti)

Eventuali varianti ai progetti ammessi al beneficio dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione di Sviluppo Lazio S.p.A.. A tal fine il richiedente dovrà inviare a Sviluppo Lazio S.p.A., tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione contenente la descrizione delle modifiche da apportare e le relative motivazioni; le varianti apportate in carenza di preventiva autorizzazione comportano la revoca del contributo.

Art. 11

(Revoca dei contributi)

Il contributo potrà essere revocato nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- mancato riscontro alla eventuale richiesta di chiarimenti o di integrazioni nei termini prescritti;
- ultimazione dei lavori oltre i termini indicati all’art. 6;
- mancata presentazione della rendicontazione entro i termini previsti dall’art. 7;
- tipologia degli interventi realizzati difforme da quella ammessa.

Sviluppo Lazio S.p.A. e la Regione Lazio si riservano di effettuare verifiche tecniche al fine di accertare l’avvenuta realizzazione dell’intervento, il funzionamento dell’impianto e la sua rispondenza alla documentazione fornita ed idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato.

Qualora dalle verifiche e dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione prodotte, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle

dichiarazioni e della documentazione non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulle responsabilità penali. In tal caso, si procederà alla revoca ed al recupero della somma erogata maggiorata dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
